

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Giovanni Franzo, nato a \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ residente  
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere dei controlli che l'  
Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

### DICHIARA

- l'insussistenza a proprio carico di situazioni riguardanti la propria persona, il coniuge/convivente ovvero i parenti e gli affini entro il secondo grado di conflitto di interesse anche solo potenziale relativamente all'incarico conferito di referee per la Ricerca Corrente ed autofinanziata dell'IZSLER;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e smi.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione sopra dichiarata.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa. Allegato: fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Data 30/04/2025 Firma \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da Giovanni Franzo  
Data: 30.04.2025 18:41:37 CEST

<sup>1</sup> Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — " I Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2, L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte"

